

BRUNELLA GARAVINI

LE ORIGINI DELLA BANDA MUSICALE DI FORLIMPOPOLI

Introduzione

Le bande ¹ sono complessi musicali formati da strumenti a fiato e a percussione, concepiti per esecuzioni all'aperto. Hanno origini militari; anticamente venivano impiegate per accompagnare in modo ordinato le truppe in battaglia, per dar loro incitamento e coraggio oppure per farle marciare al passo. I raggruppamenti di soldati venivano chiamati «bande» e da qui, per analogia, il nome «banda» fu utilizzato per indicare i gruppi musicali militari.

Fin dal Medioevo nelle grandi città esistevano corporazioni di musicisti appartenenti a società filarmoniche che venivano pagati per i servizi prestati. Gli strumenti che formavano i complessi bandistici erano quelli a fiato ed a percussione in uso nell'epoca: flauti piccoli (*flagioletti*), bombarde, trombe e tromboni (*trombe ductilis*), campanelli e tamburi vari. I musicisti indossavano divise uguali o molto simili a quelle militari.

Nel Settecento in Italia il nome «banda» venne talvolta sostituito

¹ Per un inquadramento storico sulle origini e l'evoluzione delle bande musicali si vedano, fra gli altri: A. VESSELLA, *La banda dalle origini ai giorni nostri*, Milano, Istituto Editoriale Nazionale, 1935; F. GIOFFREDA, *Cenni storici sulla banda*, Roma, Ortipe, 1959; G. NITIFFI, *La grande dimenticata: brevi riferimenti storici sulla banda dalle origini fino ai nostri giorni con cenni d'istrumentazione ad uso degli allievi dei conservatori*, Portici, Pucci, 1977; D. SANGIORGIO, *Breve storia della Banda*, Torremaggiore, Tschajkowski, 2008. Sul fenomeno delle bande in una zona limitata: M. CAPRA, *Per una geografia delle bande musicali e società filarmoniche nell'area medio-padana del XIX secolo*, «Bollettino del Museo del Risorgimento», Bologna, 32-33 (1987-1988), pp. 197-224.

con «concerto», e così alcune società filarmoniche si chiamarono semplicemente «concerto cittadino», una denominazione usata fino al xx secolo. Le formazioni bandistiche della seconda metà del Settecento erano costituite da «legni», cioè flauti, oboi, clarinetti e fagotti, oppure da complessi misti di fiati con legni ed ottoni, soprattutto corni e, a volte, trombe.

Le bande cominciarono a diffondersi in tutta Europa dopo la Rivoluzione francese e soprattutto nel corso dell'Ottocento, quando si cominciò a dare particolare importanza ad esecuzioni di piazza con veri e propri concerti popolari, che riscuotevano grande successo. L'organico talvolta raggiungeva un numero elevato di esecutori, adattissimo a suonare all'aperto. Accanto alle bande esistevano le fanfare, formate da ottoni e percussioni che eseguivano soprattutto marce, e le piccole bande dei teatri d'opera, formate dagli strumenti a fiato dell'orchestra e da percussioni, che venivano impiegate per suonare dietro le quinte o direttamente sulla scena, se la partitura lo richiedeva. Nel corso dell'Ottocento le bande, che normalmente erano composte di molti ottoni, pochi legni e percussioni, misero insieme tutti i tipi di strumenti a fiato che arricchirono le sonorità e migliorarono l'equilibrio e la fusione dei complessi.

Fu proprio nella seconda metà dell'Ottocento, grazie anche al perfezionamento tecnico raggiunto dagli strumenti a fiato, che si crearono le condizioni per attuare delle riforme ed organizzare un tipo di banda dalla struttura più moderna: venne trasformato l'organico e stabilito da quanti e quali strumenti doveva essere composto.

Una trentina di esecutori dovevano costituire l'organico di una banda piccola; 54 esecutori l'organico di una banda media, 80 quello di una banda grande. Naturalmente ogni sezione, formata da intere "famiglie", doveva essere composta da un numero di strumenti adeguato all'insieme del complesso.

Gli strumenti di una banda media erano: flauto piccolo (ottavino in do o re *b*) e flauto; clarinetti piccoli (sestino e quartino), clarinetti soprani, contralti e bassi; sassofoni: soprano, contralto, tenore e baritono; corni oppure genis; cornette; trombe in fa e in mi *b*; clavicorni si *b*; tromboni; flicorni: sopranino, soprani, contralti, tenore, baritono (bombardino), basso, bassi gravi (bombardoni) e contrabbassi; tamburo; piatti; grancassa.

Per una banda grande oltre ad aumentare il numero dei precedenti strumenti si aggiungevano: oboi, corno inglese, fagotti, contrabbasso ad ancia ed in alcuni casi contrabbassi a corda, timpani e molte altre percussioni come tamburello basco, triangolo, tam-tam, campane tubolari, sonagliera ecc.

Le riforme iniziate alla fine del Settecento in Francia fecero assurgere la banda a livello di vera e propria orchestra di fiati, con i colori strumentali e le sonorità distribuite in maniera razionale che creavano, forse per la prima volta, un ottimo equilibrio timbrico. Suonando all'aperto la banda divenne, oltre che complesso da intrattenimento, un mezzo insostituibile per la divulgazione della musica ad ogni livello sociale fino alla metà del Novecento. Con l'esecuzione di musiche di grandi compositori, spesso tratte dal repertorio del teatro d'opera che i maestri trascrivevano in modo sapiente, si diffondeva la cultura musicale anche nei piccoli centri lontani dalle città.

Accanto alle fanfare e alle bande militari, l'Ottocento vide il proliferare di un'infinità di bande musicali di Società filarmoniche autonome con annesse scuole di musica che servivano a rinvigorire gli organici, a avviare ad una possibile futura professione artistica i giovani e a dare a tutti, anche al più umile dei dilettanti, la possibilità di elevarsi culturalmente.

La banda a Forlimpopoli

In Romagna furono le armate napoleoniche alla fine del Settecento, con le loro parate accompagnate da gruppi musicali militari, a diffondere l'uso delle bande, sorte dapprima nelle città principali e successivamente anche nei centri minori ².

A Forlimpopoli doveva esistere, già nella prima metà dell'Ottocento, una compagnia di musicisti, come dimostra la lettera di un gruppo di giovani del paese, datata 9 gennaio 1855, in cui i richiedenti fanno appello alla Amministrazione affinché li sovvenzioni nello studio della musica, sostenendo lo stipendio di un maestro di musica, una stanza

² La banda di Forlì risale al 1798, quella di Ravenna era già attiva nel 1812, quella di Cervia fu costituita nel 1815. Cfr. P. PASINI, *Una sinfonia lunga due secoli. Banda città di Forlì 1798-1998*, Forlì 1998; A. MINGARDI, F. PENSO, *Musica, che passione! La banda musicale di Cervia, storia e repertorio*, Ravenna, Longo, 2000.

per la scuola e «gli utensili della vecchia banda». Il prescelto per tale compito è Pio Gherardi, già maestro della Banda di Bertinoro³. In cambio si assumono l'onere di accompagnare la Magistratura in occasione di alcune delle principali ricorrenze paesane: «nella processione dei due voti, in quella del *Corpus Domini* e per la ricorrenza dell'anniversario dell'Incoronazione del Sommo Pontefice».

Gli umili sottoscrittori all'oggetto di prendersi dall'ozio avendo ideato di applicarsi allo studio della musica per poi formare coi debiti permessi un concerto, e a tal uopo rendendosi indispensabile un maestro che gli instruisca, hanno designato per tale ufficio il maestro Pio Gherardi maestro della Banda di Bertinoro. Siccome pure il medesimo esige un annuo onorario di scudi 50 ed i petenti per la ristrettezza delle loro finanze sono impossibilitati a sostenere le spese in una siffatta cifra egli è però che si rivolgono supplichevoli alle signorie loro illustrissime affinché vogliono degnarsi di accordar loro un sussidio di annua assegna, non che una stanza per la scuola, e gli utensili della vecchia banda, obbligandosi in corrispettiva di accompagnare le signorie loro illustrissime nella processione dei due voti, in quella del *Corpus Domini* e per la ricorrenza dell'anniversario dell'Incoronazione del Sommo Pontefice.

Fiduciosi i sottoscritti di essere esauditi sì perché esecuzione del progetto è in desiderio della maggioranza de' cittadini come decorosa a questa città, sì perché tale esecuzione si rende loro più facile, e come più facile e presto il profitto stante che il sig. Giovanni Borsatti qui in ora domiciliato si offre a ripetitore di loro lezioni senza pretesa di verun emolumento passano a protestarsi coi sensi della più distinta stima ed ossequio.

Firmato da Giovanni Borsatti, Marco Danzanni, Geminiano Franchini, Enelio Gardini, Gaetano Giunta, Salvatore Angellini, Oreste Bazzalini, Antonio Righi, Felice Gallamini, Anacleto Ricci, Pietro Maldini, Giovanni Cicognani⁴.

Gli aspiranti musicisti chiedono inoltre di poter disporre di due stanze in cui potersi riunire per le lezioni di musica e le prove. Interessante appare la motivazione addotta dai rappresentanti dei giovani, Giovanni Borsatti e Gaetano Giunta:

Il riflesso che le signorie loro, concedendo tale grazia, non portano nessun danno all'azienda comunale, ma sibbene un decoro al paese ed

³ Pio Gherardi è, tra l'altro, padre di Cesare, volontario garibaldino nel 1860. Cfr. P. CAMPORESI, *Garibaldi e i garibaldini a Forlimpopoli*, «FDS», xxiv (2013), pp. 89-104.

⁴ ASCF, CA, 1855, b. 211.

un'utile occupazione a tanti giovani i quali diversamente impiegherebbero le ore di riposo ai pubblici caffè, fanno sperare la domandata grazia. Tanto più che abbiamo l'esempio delle vicine città e terre che a tale scopo spendono vistose fortune ⁵.

La Magistratura accetta di sovvenzionare i richiedenti, e le prove prendono avvio. Nella seduta consiliare del 17 giugno 1855 la banda viene ufficialmente istituita, il regolamento della stessa viene presentato al Ministero dell'Interno e da questo alla Sacra congregazione degli studi da cui approvato è rimandato dal Ministero nuovamente al Delegato apostolico ⁶, per una richiesta di integrazione all'elenco dei bandisti.

Nel febbraio successivo tra gli ordini del giorno del Consiglio c'è l'impegno da parte del Comune a stipendiare il maestro della banda. Per questo i «dilettanti filarmonici» tengono a comunicare che per tutto il 1857 lo stipendio verrà corrisposto da loro stessi,

unitamente ai fondi che vengano provenienti dalle contribuzioni volontarie a tale effetto ottenute dai cittadini, senza che il comune debba per questa parte sentirne verun peso a tutto l'anno suindicato ⁷.

Nel maggio dello stesso anno il Delegato comunica che la domanda per la istituzione della banda è stata accolta, a condizione che la stessa si adegui alle prescrizioni espresse nella circolare del 20 maggio 1835 n. 28301 ⁸. Secondo quanto stabilito, la banda musicale:

sarà composta da n.... signori suonatori della più provata fede politica e di ottima condotta sotto ogni appunto...

⁵ Ivi.

⁶ Riferito nel doc. 17 marzo 1856. I bandisti qui riportati sono: Giovanni Borsati, Giunta Gaetano, Ricci Anacleto, Galamini Felice, Fiorentini Egisto, Guardigli Ruffillo, Bazzocchi Francesco, Zanfilippi Domenico, Righi Antonio, Bazzoli Oreste, Zanfilippi Gaetano, Camporesi Gregorio, Artusi Clemente, Rosetti Pompilio, Gardini Enelio, Angelini Salvatore, Maldini Pietro, Cicognani Giovanni, Camporesi Angelo. Successivamente l'elenco viene rettificato chiedendo di sostituirlo con il seguente: Giovanni Borsati, Giunta Gaetano, Ricci Anacleto, Sanzani Marco, Galamini Felice, Fiorentini Egisto, Guardigli Ruffillo, Bazzocchi Francesco, Zanfilippi Domenico, Bazzoli Oreste, Zanfilippi Gaetano, Camporesi Gregorio, Artusi Clemente, Rosetti Pompilio, Gardini Enelio, Angelini Salvatore, Maldini Pietro, Cicognani Giovanni, Righi Antonio, Camporesi Angelo (ASCF, CA, 1856, b. 215).

⁷ Lettera dei dilettanti filarmonici alla Magistratura, s.d. [ma ante 27 febbraio 1856] (ivi).

⁸ In questa circolare venivano descritte anche le uniformi che i componenti delle bande dovevano indossare. Lettera del 16 maggio 1856 del delegato al sindaco (ASCF, 1856, b. 216).

A carico del Comune di Forlimpopoli sarà soltanto lo stipendio del maestro direttore, in ragione di 120 scudi all'anno per un triennio e non più; la retribuzione per ogni funzione comunale giusta però le condizioni di cui negli atti succitati e lo stabilire i... per gli... musicali, dovendo per qualunque siasi altra spesa procedersi a tutto carico e responsabilità della banda musicale suddetta, ed... di conseguenza per ogni diretto o indiretto contributo del prefato Consiglio comunale; mentre quanto alle uniformi militari per bandisti, non potrà procedersi ad alcuna risoluzione né ad alcuna spesa dal comune medesimo se non su espresso ordine di questo Ministero dell'Interno.

Il Delegato apostolico comunica che per poter procedere alla definitiva approvazione i componenti del corpo musicale devono arrivare a trenta. Per regolarizzare la posizione, vista anche la defezione di alcuni componenti, fanno ingresso 14 nuovi elementi, di cui si conservano le relative domande. Il modello di domanda è il medesimo per tutti e viene ripetuto, probabilmente scritto dalla stessa mano in un unico momento per "regolarizzare" la posizione in base alle disposizioni superiori. Nella dichiarazione i richiedenti specificano tutti di essere forlimpopolesi e di essere proprietari dello strumento che suonano:

Aristide Zarabini, tromba
Sante Angelini, bombardone
Francesco Succi, corno da caccia
Annibale Bazzoli, ottavino
Temistocle Martelli, clarino
Paolo Fortunati, pelitone 9
Domenico Salbaroli, clarinetto
Agostino Bazzocchi, trombone
Giuseppe Maldini, [fiscorno acuto] 10
Francesco Maldini, trombone
Angelo Baldessari, tromba
Giunchi [Lazzerò], fiscorno basso
Giunchi Ruffillo, gran cassa
Celli Girolamo

⁹ Il pelitone o pelittone, appartenente al tipo dei bassi, è uno strumento a fiato che rappresenta il taglio basso del flicorno.

¹⁰ Il fiscorno o flicorno è uno strumento musicale della famiglia degli ottoni.

Rispetto al primo elenco, vengono meno Giovanni Borsati (per «malferma salute»), Egisto Fiorentini («andatosi a stabilire in Forlì»), Clemente Artusi («per mancanza di mezzi onde acquistarsi lo strumento» o, come detto in un altro dispaccio, «per impossibilità a progredire nella musica»), Pompilio Rosetti («impedito dagli interessi come proprietario di una farmacia»).

Rimangono invece 16 musicisti, che uniti ai 14 sopra detti portano la banda al richiesto numero di 30. Si tratta di Gaetano Giunta, Anacleto Ricci, Felice Galamini, Ruffillo Guardigli, Francesco Bazzocchi, Domenico Zanfilippi, Antonio Righi, Oreste Bazzoli, Gaetano Zanfilippi, Gregorio Camporesi, Marco Sanzani, Enelio Gardini, Salvatore Angelini, Pietro Maldini, Giovanni Cicognani, Angelo Camporesi.

Il 12 settembre 1856 il governatore comunica ufficialmente al gonfaloniere di Forlimpopoli i due dispacci ¹¹ con cui viene approvata la costituzione della banda musicale. Alla comunicazione è allegato il *Regolamento ufficiale per la banda municipale di Forlimpopoli* ¹².

Riguardo alle spese, il Consiglio comunale delibera nel 17 febbraio 1856 di assumere gli incarichi che al Municipio venivano addossati nel *Regolamento*, e cioè:

1. Dello stipendio da corrispondersi al maestro della banda musicale in ragione di 120 scudi all'anno, per la durata di anni 3 a cominciare dal 1858, dovendosi intanto sostenere la spesa fino al suddetto 1858, come pel passato, dal corpo bandistico, col fondo delle contribuzioni volontarie ottenute dai cittadini.

2. Della retribuzione di scudi 6 al corpo bandistico per ogni funzione comunale, tanto ordinaria, quanto straordinaria, per le quali sia chiamato a suonare, da cessare però essa retribuzione rispetto alle funzioni ordinarie, subitoché il comune stipendierà, e pel tempo che stipendierà il maestro.

3. Della somministrazione del locale per gli esercizi musicali.

4. Della confezione delle uniformi militari pel corpo bandistico, senza però limitarla ad alcun tempo determinato, ma riservata invece a qualunque in cui il comune si troverà in grado di sostenerne la spesa, e salvo sempre che si ottenga la superiore autorizzazione dal governo ¹³.

¹¹ ASCF, 1856, b. 217.

¹² Il regolamento è riportato integralmente in Allegato 1.

¹³ Cit. in 29 novembre (ASCF, 1856, b. 218).

Tuttavia, in ossequio al dispaccio del 16 maggio dello stesso anno, il municipio veniva dispensato dal pagamento per ogni funzione comunale; inoltre si stabiliva che

per qualsiasi altra spesa doveva essere provveduto a tutto carico e responsabilità della banda musicale suddetta, escludendo per conseguenza ogni diretto e indiretto contributo del Consiglio comunale; che rispetto alle uniformi militari per i bandisti non poteva procedersi dal Comune medesimo ad alcuna risoluzione, né ad alcuna spesa, se non con espresso ordine di quello stesso Ministero, e che la banda musicale, stabilita già nel ripetuto regolamento di 30 soci suonatori, fosse completata col portare al suo giusto numero mediante proposta dei mancanti la nota dei 20 bandisti antecedentemente umiliatogli nelle persone dei seguenti, e cioè:

1. Borsati Giovanni - 2. Giunta Gaetano - 3. Ricci Anacleto - 4. Galamini Felice - 5. Fiorentini Egisto - 6. Guardigli Ruffillo - 7. Bazzocchi Francesco - 8. Zanfilippi Domenico - 9. Righi Antonio - 10. Bazzoli Oreste - 11. Zanfilippi Gaetano - 12. Camporesi Gregorio - 13. Artusi Clemente - 14. Sanzani Marco - 15. Rosetti Pompilio - 16. Gardini Enelio - 17. Angelini Salvatore - 18. Maldini Pietro - 19. Cicognani Giovanni - 20. Camporesi Angelo.

Proposti quindi gli individui mancanti per completare fino al prescritto numero di trenta il suddetto corpo bandistico comunale e cioè:

1. Giunchi Ruffillo - 2. Bazzoli Annibale - 3. Baldassarri Angelo - 4. Succi Francesco - 5. Angelini Sante - 6. Zaccarini Aristide - 7. Maldini Francesco - 8. Bazzocchi Agostino - 9. Maldini Giuseppe - 10. Giunchi Lazzaro.

Non che anche i seguenti quattro:

1. Fortunati Paolo - 2. Celli Girolamo - 3. Martelli Temistocle - 4. Selbaroli Domenico.

Sostituiti ad altrettanti depennati dalla prima nota suddetta in cui figuravano e cioè:

1. Borsati Giovanni per mal ferma salute.
2. Fiorentini Egisto per allontanamento dal comune.
3. Artusi Clemente per impossibilità a progredire nella musica.
4. Rosetti Pompilio perché impedito dagli affari di famiglia.

Come disposto in questo Regolamento, i bandisti sono invitati a presentarsi nella residenza municipale il 29 novembre 1856 e sono ricevuti dal gonfaloniere, il quale

li ha il medesimo con l'atto presente installati ed installa tutta in generale e ciascuno in particolare immettendoli rispettivamente da questo giorno nell'esercizio legale del loro istituto di bandisti sotto la precisa osservanza

delle prescrizioni tutte portate tanto dal suindicato regolamento, che debitamente letto viene qui appresso per ogni fine ed effetto letteralmente trascritto nei singoli suoi titoli, ed articoli in cui è steso, quanto dal ministeriale dispaccio 16 ultimo scorso maggio n. 18962 più sopra citato. I suddetti trenta bandisti poi dichiarano dal canto loro di entrare, siccome entrano nell'esercizio effettivo dell'istituto bandistico di cui sopra in questo giorno, con promessa ed obbligo che assumono tutti in generale e ciascuno in particolare di osservare ed adempiere pienamente e scrupolosamente tutte le discipline e prescrizioni portate dagli accennati regolamento e dispaccio ministeriale sotto la loro più stretta responsabilità.

Una delle questioni più sentite dai componenti della banda è quella dell'uniforme. Essa era insieme allo strumento il vero e proprio tratto distintivo del gruppo, e quindi non è un caso se i componenti sono disposti a fabbricarla a loro spese. Sono infatti loro a rivolgere la richiesta alla Amministrazione:

Desiderosi i sottoscritti componenti la banda musicale di questo municipio di avere tra loro quella maggiore uniformità possibile di vestiario e di segni, che li distinguano in mancanza di uniforme sono venuti nel divisamento di fare confezionare a proprie spese un bonnet di panno bleu filettato di agraimen bianco-celeste da indossare nelle circostanze di loro riunione e per suonare, ad imitazione e sul modello preciso di quelli della banda istrumentale di Forlì essa pure senza uniforme; ed ora supplicano con tutto il rispetto le signorie vostre illustrissime a voler ottenere dall'apostolica Delegazione di Forlì l'opportuno permesso quale è già stato accordato per ciò alla suddetta banda forlivese ¹⁴.

Solo dopo qualche mese la Delegazione apostolica esaudirà la richiesta, consentendo

agli individui componenti cotesta banda musicale di portare un bonetto, uniforme di panno bleu con filetto agraimen bianco celeste ¹⁵.

La questione della divisa non doveva essere tuttavia un problema di poco conto, soprattutto per la scelta della foggia che si avvicinava troppo a quella militare. Pertanto la Delegazione apostolica poche settimane dopo emana una circolare che ne disciplina le caratteristiche.

¹⁴ Documento dell'8 luglio 1856 (ASCF, 1856, b. 217).

¹⁵ Documento del 15 settembre 1856 (ivi). La spesa verrà sostenuta esclusivamente dai musicisti.

Essendosi per parte del Ministero delle Armi dovuto rimarcare che in taluni luoghi ove esistono bande e concerti musicali con l'uso dell'uniforme, sono invalsi degli abusi, avvegnaché i direttori e capi musica indossano dei distintivi che ai medesimi non appartengono, il Ministero stesso ha dichiarato con dispaccio dei 17 corrente mese n. 240 che i direttori e i capi dei concerti musicali non possano indossare, come per legge non s'indossano neppure ne' concerti musicali de' corpi di linea, i distintivi di ufficiali, e perciò non può né deve ammettersi un simile abuso a discapito della convenienza dell'ufficialità delle truppe di linea, della gendarmeria ed altri corpi riconosciuti dal governo, la quale ufficialità se indossa le spalline ed altri distintivi inerenti al proprio grado lo è in sequela di una nomina sovrana.

Dovendosi quindi far osservare esattamente ed indistintamente il suddetto prescritto di legge anche per quello riguarda i direttori e capi delle bande musicali approvate ne' diversi comuni dello Stato Pontificio, siccome mi significa il Ministero dell'Interno con rispettato dispaccio circolare n. 118.92 del 22 detto mese io interesse la signoria vostra illustrissima di portare la sua attenzione sulla ripetuta prescrizione, e qualora si verificasse il rimarcato abuso, di disporre quanto occorre perché subito cessi, e si osservi in seguito la legge¹⁶.

La banda continua ad incontrarsi per provare e partecipa alla vita del paese, ma vi devono essere problemi nel reperimento di un locale in cui provare.

Infatti nel 1858 viene stipulato a questo scopo un atto tra il Municipio, rappresentato dal gonfaloniere Giovanni Golfarelli, e Giovanni Mazzolini, rappresentato in quanto minorenni da Francesco Bertozzi. Mazzolini affitta al comune due locali della casa di sua proprietà posta nel Borgo

e precisamente la sala e la attigua sala a sinistra respiciente quella per mezzo di due finestre e questa per mezzo di una al Borgo delle Monache di san Giovanni collocate al piano superiore di essa casa e corredate di porte e finestre con vetri serrature e chiavi, il tutto in buono stato di conservazione.

I locali vengono affittati dal 1 novembre 1857 al 30 aprile 1858; tra le condizioni imposte vi è che

I detti due ambienti sono destinati agli esercizi musicali di questa banda comunale, né potranno subaffittarsi o convertirsi ad altro uso senza il previo

¹⁶ Circolare della Delegazione di Forlì in data 26 settembre 1858 (ASCF, 1858, b. 225)

consenso del locatore, come pure non potranno ivi tenersi balli o feste da ballo qualunque altrimenti al risarcimento dei danni come in fine; e finito la locazione dovranno restituirsi nello stesso buono stato in cui saranno consegnati ¹⁷.

Il maestro di musica

Fin dalla sua ricostituzione nel 1855 il maestro di musica è Pio Gherardi (Ravenna, 26 maggio 1818 - Cervia, 11 settembre 1900) ¹⁸.

Studia violino e tromba all'Accademia Filarmonica di Ravenna, di cui diventa socio nel 1837. Partecipa alle stagioni liriche nei teatri di Romagna (Ravenna, Longiano, Cesena ¹⁹), alternando il ruolo di primo violino a quello di prima tromba. Nel 1845 partecipa ai moti rivoluzionari di Rimini e combatte come volontario alle Balze contro le truppe svizzere. Ricercato poi dal governo pontificio è costretto a emigrare in Francia, dove rimane per un paio d'anni. Ritornato in Italia prende parte alle stagioni liriche di Ravenna, come primo violino e di Fermo, come prima tromba. Nel 1848 viene nominato «capobanda» della Guardia civica di Ravenna, ma riparte poco dopo come volontario per la campagna del Veneto; nel 1849 partecipa alla campagna di Roma guadagnando una medaglia d'argento e una di bronzo. Al suo ritorno accetta una scrittura come prima tromba al teatro di Corfù, ma poco dopo ritorna per arruolarsi nelle reali truppe parmensi. Durante questo periodo tra l'altro partecipa alle stagioni liriche del Teatro Regio di Parma del 1850 e del 1851. Congedatosi nel 1852, vince il concorso di maestro della banda di Bertinoro.

Dal 1855 ricopre il ruolo di direttore della banda di Forlimpopoli, dove nel frattempo si era trasferito. Nel 1857 chiede che gli venga rilasciato un certificato che dimostri che egli avesse

fino dal maggio 1855, impiantata questa banda comunale, composta di trenta individui oltre agl'alunni, i quali tutti disimpegnano le loro parti, e

¹⁷ Il documento integrale è riportato in Allegato 2.

¹⁸ Le notizie su Pio Gherardi sono tratte da MINGARDI - PENSO, cit., pp. 42-45.

¹⁹ È prima viola nell'orchestra diretta da Pietro Trentanove per la rappresentazione di *Beatrice di Tenda* (musica di Vincenzo Bellini, libretto di Felice Romani) tenuta al Teatro comunale "Spada" di Cesena dal 2 al 21 settembre 1840 (F. DELL'AMORE, *Storia musicale di Cesena*, Cesena 2002, p. 788).

con avervi di più fra quelli alcuni che sonosi prestati con buon successo in musiche sacre, e specialmente per le prime parti, tromba, trombone, bombardino e bombardone, e che non ha dato mai motivo a reclami contro di lui,

certificato che gli viene puntualmente rilasciato ²⁰.

Pio Gherardi rimane in servizio fino al 1859. Il 7 maggio di quell'anno comunica alla Magistratura che sarà assente per «la solita bimestrale vacanza» dal 16 maggio a tutto luglio, spiegando che in questo periodo egli si recherà «in patria per suonare pel corso delle melodrammatiche rappresentazioni della corrente primavera» ²¹.

Tuttavia, la Storia incalza. In quei mesi Gherardi si arruola come volontario nell'Armata centrale italiana. Per questo motivo, il 27 agosto egli scrive per annunciare che non rientrerà a Forlimpopoli:

Nelle attuali politiche circostanze credo che ogni buon italiano debba prestarsi a tutta posta pel suo paese, così essendo questi i miei principi, così io resto al reggimento nella mia qualifica fino a che le circostanze lo vogliono e più poi perché i miei superiori per loro bontà ad ogni costo vogliono ch'io resti, sebbene però io non sia legato con nessun vincolo, sebbene ancora non mi venga pagato quello che mi si deve per diritto, pure essendo partito per un principio, ho deciso di restarvi fino a che come ho detto le circostanze lo permettono.

Ma siccome però io non voglio in nessun modo tenere legato questo comune a mio riguardo, e né tampoco voglio che la banda comunale vada a soffrire sì nell'interesse che nell'istruzione, così lascio a loro liberi di chiamare, se pure credano, un maestro interino, e quando tornerò in patria, se crederanno che io sia meritevole di occupare il posto che da quasi quattro anni occupo, e mi vorranno rimettermi, glie ne sarò infinitamente grato.

Avrei [...] di fare una nuova domanda di proroga al permesso, ma

²⁰ Governo pontificio - Delegazione apostolica di Forlì - Comune di Forlimpopoli. La Magistratura di Forlimpopoli - A chiunque può [...] Per la pura verità ricercata fa piena e indubitata fede, che il sig. Pio Gherardi di Ravenna imprese fin dal maggio dello scorso 1855 ad istruire nella musica istrumentale questa banda comunale da lui impiantata di trenta individui, oltre agli alunni; che tutti hanno profitto della ricevuta istruzione per modo, che disimpegnano dal primo all'ultimo lodevolmente la parte rispettiva, senza parlare di alcuni tra essi che sonosi in diverse fiato prestati a suonare con buon successo in musiche sacre, come la prima tromba, il primo trombone, il primo bombardino, e il primo bombardone; e che fino al giorno presente non ha esso fornito motivo o reclamo veruno contro di lui. Tanto si rilascia, sopra analoga di lui domanda, da volersene. Forlimpopoli dalla residenza municipale questo dì 21 aprile 1857 (ASCF, 1857, b. 220).

²¹ [7 maggio 1859] in ASCF, 1859, b. 231.

però senza interesse, ma però come dico non voglio che le signorie vostre illustrissime siano legate a mio riguardo.

Però domanderei in grazia che l'alloggio ora occupato dalla mia famiglia venisse anche in seguito lasciato come è, e che questo municipio seguitasse passarle il detto alloggio.

Spero che la bontà delle signorie vostre illustrissime mi vorranno accordare ciò, riflettendo inoltre la mia triste pozione, al servizio che oggi presto alla patria, e senza verun interesse, dico verun interesse giacché oggi il mio soldo è di baiocchi 22 ½ al giorno.

Il gonfaloniere non ha nessun problema a concedere altri due mesi di assenza giustificata,

con la speranza che in questo frattempo possa svincolarsi dagli attuali impegni e ritornare ad adempiere qui le sue attribuzioni. Se però nel corso di questi due mesi vostra signoria giungesse a godere di quel soldo e stabilità che le convengono, e se allo spirare del tempo medesimo non fosse ella in grado di riprendere le sue attribuzioni, siamo certi che nella sua ragionevolezza conoscerebbe la necessità di adattarsi ai provvedimenti che sarebbe indispensabile adottare per continuare l'istruzione dei musicanti 22.

La risposta di Gherardi tarda ad arrivare; è solo in ottobre infatti che egli, in quei giorni di stanza a San Giovanni in Marignano, scrive. Comincia scusandosi per non aver dato prima sue notizie:

Mi dovranno tenere per scusato se prima non ho dato risposta al loro pregiato foglio n. 672 delli 31 agosto scaduto, ma ciò non lo devono attribuire a poca volontà o [...] solo la posizione ove noi ci troviamo fa sì di mancare il tempo e fare il dovuto dovere.

Prosegue ringraziandoli per avergli concesso una dilazione del permesso, e afferma che anche lui sarebbe stato intenzionato a rientrare, anche per riavvicinarsi alla sua famiglia,

ma da tutti gli ordini del giorno che portano continuamente, e dal generale Fanti, e dal Garibaldi, e dal Mezzocapa, si raccomandami di restare in armi giacché il bisogno è più che urgente, e sento che a quelli a quali è stato concesso il congedo siano trattati come vigliacchi, e disertori della propria bandiera. Io che ho sempre professato principi contrari a ciò e che realmente questa è l'unica e sola mia opinione, vedo quasi il mio ritorno impossibile

²² 31 agosto 1859 (ASCF, 1859, b. 231).

per l'epoca sucitata, toltone che le cose politiche non cambiassero²³.

Il 15 novembre 1859 la Magistratura fa presente che, essendo scaduto il termine fissato dalla cessata Commissione municipale²⁴, si è risolto che se Gherardi non riprenderà le sue funzioni entro il termine perentorio di otto giorni dalla data della comunicazione, «la si debba considerare dimissionario e quindi provvedere al rimpiazzo». Ecco come risponde Gherardi, con una lettera del 18 novembre 1859:

Mi dovrà perdonare se prima non ho dato una decisiva risposta a questa illustrissima Magistratura, perché qui fra noi vociferavasi che il nostro reggimento potesse venire a fare quartiere d'inverno cosicché essendo io allora a contatto con Forlimpopoli avrei potuto disimpegnare in gran parte le mie funzioni di maestro, ma siccome ancora nulla si decide per questo povero reggimento così ho divisato di scriverle.

Le dirò adunque che dopo un lungo contrasto d'affetti, fra l'onere e l'interesse, fra l'amor di patria e quello di famiglia, la sera delli 11 chiamato dal mio colonnello per decidermi, dopo una lunga questione alfine vinse l'onore all'interesse, e mi sono capitolato per 18 mesi, forse avrò fatto male perché ho famiglia, ma l'onore è avanti tutto, l'amor di patria è quello che deve guidare ogni buon italiano, io però non mi vanto di tanto ma pure faccio tutto quello che i miei mezzi mi comportano.

Se avessi potuto effettuare il mio progetto, cioè quello che essendo io a Forlì potevo dare tre lezioni alla settimana a questa banda, sarebbe stato un sommo piacere per me, ma per ora ancora nulla si decide, ed è perciò che io con questa mia pregherei le signorie vostre illustrissime acciò volessero ritrovare un maestro interino per questi 18 mesi, promettendo d'oggi fino allora che spirato tal termine io sarò al mio posto, sempre che le signorie vostre illustrissime siano state contente dei miei servizi prestati durante più di quattro anni. Intanto ringrazio questo Municipio dei riguardi usati in tutto e per tutto; e tutte le agevolezze fattimi, non sono state fatte al certo ad un ingrato, che terrà eterna memoria a tutto quel bene che ha ricevuto.

La Magistratura tuttavia decide per la sostituzione di Gherardi, anche perché se il ruolo di maestro di musica rimanesse vacante più a lungo «questa gioventù dall'altro più oltre procrastinando dimenticherebbe

²³ Pio Gherardi alla Magistratura, 1 ottobre 1859, da San Giovanni in Marignano (ASCF, 1859, b. 231).

²⁴ Sui cambiamenti avvenuti in seno all'Amministrazione comunale forlimpopolese si veda S. BEDEI, *1859. Le elezioni amministrative a Forlimpopoli nell'anno fra Papa e Re*, «FDS», XXI, pp. 143-168.

tutto l'apreso sotto il magistero di lei»²⁵.

Pio Gherardi, che nella Campagna dell'Emilia ricopriva il posto di capobanda del 23° Reggimento Fanteria di Linea, si congederà alla fine di quell'anno. Al suo ritorno a Forlimpopoli verrà nominato luogotenente e regolatore del Consiglio di disciplina della Guardia civica nazionale.

Nel 1860 l'amministrazione apre un concorso pubblico per il maestro della banda, che, per necessità, è accorpato ad altri concorsi indetti dal Comune e così, nel maggio 1860, si apprende che don Tommaso canonico Rondoni, Giovanni Golfarelli Frassoni, Anacleto Oriani e Sebastiano Colli sono chiamati

con dispaccio n. 452 a giudicare se i requisiti prodotti dai concorrenti agl'impieghi di segretario comunale, di maestro della banda musicale, di maestro elementare, di maestra delle fanciulle, siano tali che loro diano diritto al concorso a tenore degli appositi avvisi pubblicati; ed acquistato che abbiano questo diritto in che grado di merito secondo i requisiti questi debbano essere collocati, abbiamo attentamente esaminati i requisiti suddetti e portati i seguenti giudizi:

CONCORSO DEL MAESTRO DI BANDA MUSICALE

A questo impiego i concorrenti sono tre, Luigi Bertolini di Medicina, Gherardi Pio di Ravenna, e Faustino Vitali di Bologna. Quanto al primo: si è osservato aver egli tutti i requisiti in regola, ed averne molti sulla sua capacità assai onorevoli. Vi sarebbe per altro da osservare il requisito n. 2 dell'avviso di concorso, dove qualche cosa si trova contro di lui, ma si è considerato che quantunque Luigi Bertolini fosse nel 1859 carcerato e processato per complicità in omicidio rissoso, pure è a ritenersi ne fosse scevro da colpa, attesoché sui primordi dell'inquisitoria venne proposta dal Ministero inquirente la di lui dimissione dal carcere a forma dell'art. 125 del Regolamento di procedura criminale che a senso del successivo art. 126 fu accettata dal tribunale competente; ed attesoché con sentenza formale delli 14 luglio anno suddetto vennero li coinquisiti condannati per tal titolo a 10 anni di galera, e del Bertolini non si fece menzione alcuna, ond'è a ritenersi, come si è detto, che il medesimo fosse innocente; avvegnacché nei delitti in rissa ognuno è ritenuto rispettivamente dell'azione che spiegò nel fatto, e non mai di complicità e correità per l'altrui operato. Per le quali cose noi giudichiamo si possa benissimo amettere al concorso.

Quanto al secondo concorrente: i requisiti voluti dall'avviso al n. 2, 3, 5, 7 sono tutti regolari. Mancherebbe il n. 4, ma ognuno conosce quanto sono ... di fisica costruzione il Gherardi. Mancherebbe pure il n. 6, ma i suoi

²⁵ Lettera della Magistratura a Pio Gherardi, San Giovanni in Marignano, 2 dicembre 1859 (ASCF, 1859, b. 231).

requisiti in merito onorevolissimi, moltissimi e superiori d'assai a quelli del concorrente Bartolini mostrano certamente che egli deve aver fatti i suoi studi regolari. Il requisito al n. 1 del ripetuto avviso ce lo fa conoscere di una età di due anni circa superiore alla prescritta. Finalmente abbiamo letta una istanza firmata dalla maggior parte di questi nostri filarmonici da lui assai bene istruiti che pregano sia riletto per loro maestro. Poi le quali cose tutte noi crediamo che la giunta municipale possa sanare i difetti non molti e non gravi dei requisiti di concorso ed ammetterlo al concorso.

Quanto al terzo concorrente: i requisiti del n. 2, 3 e 4 dell'avviso non sono di data recente e manca il requisito del n. 5. Si è poi osservato che non è suonatore di tromba o di fliscorno, onde abbiamo giudicato che debba escludersi dal concorso ²⁶.

Il maestro Gherardi vince quindi il concorso e riprende il suo ruolo all'interno del corpo bandistico, ma per breve tempo.

Nel 1862 viene infatti chiamato ad organizzare la banda comunale di Cervia; si dimetterà dal ruolo di maestro nel 1892, lasciando il posto al figlio Carlo ²⁷. Pio muore a Cervia nel 1900 ²⁸.

Nel 1860 il Consiglio comunale deve inoltre affrontare il problema delle uniformi della banda. Nel verbale di martedì 20 novembre il segretario [don Pietro canonico Giunta] scrive:

Il sindaco [Giovanni Briganti] ordina a me segretario di dar lettura ad un'istanza dei componenti la Commissione incaricata per provvedere di uniformi il corpo bandistico, colla quale chiedono un sussidio di £. 798 pari a scudi romani 150 all'oggetto di completare le uniformi. La qual somma di scudi 150 unita all'altra di scudi 211.94 frutto d'una sottoscrizione volontaria è tale da bastare per completare affatto l'intera uniforme al Corpo suddetto.

Molti consiglieri prendono la parola in proposito ed esternano il loro parere. Alcuni sono di parere che in vista delle finanze comunali non si debba accordare presentemente il chiesto sussidio, ma rimandare la cosa a tempi più propizii: altri però sulla considerazione che la maggior spesa essendo già fatta per contribuzione dei particolari, e meritando gl'individui della banda ogni encomio per il profitto fatto, sono di parere di dover accordare la somma dimandata, molto più che nelle altre comuni tali spese sono a carico totale dell'azienda comunale. Dopo vari pareri, il sindaco formula la

²⁶ ASCF, *Delibere del Consiglio comunale (1859-1963)*.

²⁷ Carlo Gherardi, «detto Tempesta», nasce a Forlimpopoli nel 1861, e muore a Cervia nel 1924. Pio scelse per lui il nome di un altro figlio, quel del Carlo Gherardi morto nel 1860 sul Volturmo, a cui è stata dedicata una lapide posta in piazza Garibaldi. Cfr. CAMPONESI, cit., p. 93.

²⁸ MINGARDI-PENSO, cit., pp. 42-45.

seguinte proposizione: «Se si voglia o no ammettere la dimanda fatta dalla Commissione surriferita accordando la somma di £. 798 per completare le monture al corpo bandistico. Chi vuol accordare la detta somma si alzi, diversamente stia seduto». Tutti si alzarono, per cui il sindaco ordina che s'inscriva nel preventivo dell'entrante anno amministrativo la somma di £. 798 (vedi la categoria spese straordinarie). L'assessore sig. Grammatica [Eusebio] propone di obbligare il corpo bandistico a prestare il suo servizio al Municipio per sei volte all'anno gratuitamente, invece delle quattro cui era obbligato negli anni scorsi. Tutti si alzarono e venne approvata la proposta Grammatica. Il sig. consigliere Giunchi Domenico propone di nominare una Commissione di tre individui incaricati per le spese relative alla somma stanziata dal Consiglio per provvedere alla banda gli oggetti mancanti. Riescirono eletti i signori Giovanni Briganti sindaco con voti 10, sig. Grammatica Eusebio assessore con voti 9 e sig. Giunchi Domenico con voti 7.

Subentra a Pio Gherardi il maestro Luigi Venturi, che rinuncia nel 1867, ma si conoscono le vicissitudini della direzione bandistica dai verbali del Consiglio comunale di domenica 27 giugno 1869 quando avviene la «nomina definitiva del maestro titolare di musica e direttore della banda cittadina»:

Il sig. sindaco riassumendo e riepilogando i fatti e le delibere che hanno avuto luogo in ordine a tale impiego, rammenta come dalla rinuncia del titolare sig. Luigi Venturi e cioè dal 1 agosto 1867 un tal ufficio sia stato e sia tuttora disimpegnato, in via interinale, da detta epoca fino al 31 ottobre 1868 dal sig. Filo Regnoli di Forlì e dal 1 novembre successivo dall'attuale concittadino sig. Pietro Maldini; a riguardo del quale, e per le risultanze dell'adunanza consigliare 29 giugno 1867 era stata sospesa l'apertura del concorso, essendocché un'istanza collettiva dei musicanti presentata in detta adunanza consigliare implorava la nomina stabile pel Maldini allora musicante militare, e per quando avesse compiuta la propria capitolazione e cioè nell'ottobre 1868. Asserendo com'egli sarebbe stato soddisfatto nel percepire anche soltanto la metà del relativo stipendio che era tabellato e corrisposto in annue £. 1000; quel Maldini medesimo, a cui lo stesso Consiglio con propria delibera delli 27 detto giugno 1867 aveva fissato un mensile sussidio di £. 15, e per mesi 16, ad oggetto che avesse modo di perfezionarsi nella musica; e che ultimata detta sua capitolazione militare e rimpatriato assunse l'ufficio, oggi pure da lui disimpegnato di maestro interino. E ritenendosi ora tempo di far cessare una tale forse troppo durata provvisorietà si propone al Consiglio di divenire alla elezione del titolare, sia mediante l'apertura del concorso, sia mediante la nomina a stabile del ripetuto interino Maldini, del quale a tutti è noto l'ottimo ed eccellente

profitto fatto negli studi musicali, e la non comune, anzi lodevolissima prova di lui già data dal novembre ultimo scorso ad oggi di abile ed esperto istruttore e direttore della banda nonché di compositore: ed ha già avuto di questi giorni onorifica testimonianza dalla Società del Progresso musicale di Meldola, ov'è stato ad istruire e dirigere quel concerto e ne ha riportato lettera di molta lode ed encomio in data 8 corrente; e che depositata dal Maldini in seguito ad invito, in quest'ufficio, è letta al Consiglio.

I signori consiglieri, ai quali tutti è ben nota come alla fattane esposizione la valentia del concittadino Maldini accoppiata a distinto zelo ed operosità, manifestamente si appalesano tanto ognuno individualmente che tutti assieme, uniti e concordi di volerlo eleggere a maestro titolare di musica e direttore della banda cittadina; per cui, esclusa ogn'idea di concorso, trovasi affatto inutile e superfluo il divenire a qualsiasi votazione; ed il concittadino Maldini è nominato maestro titolare, coll'annuo stipendio per ora di £. 500, per unanime e generale acclamazione.

Il Consiglio comunale di venerdì 26 novembre 1869 è chiamato a deliberare sull'«Istanza dei bandisti per aumento del fondo spese per confezione di n. 40 capotti di uniforme, e per riparazioni e provvista d'istromenti»:

Eletta l'istanza, in cui dopo avere dimostrato l'utilità anche pratica e reale dell'istruzione nella musica ed alla convenienza di proteggerla in ogni modo, finisce col chiedere:

1. Che il corpo (ora di n. 25 quanti sono i sottoscrittori) sia portato al n. di 30 membri effettivi e di n. 10 dilettanti.

2. Che sieno provveduti n. 40 capotti di divisa speciale come a delibera consigliare altre volte avvenuta ma non attuata.

3. Che sia tabellato un fondo conveniente per riparazioni e provvista di un certo numero d'istromenti, che poi gli alunni pagherebbero in rate.

Si offrono poi i sottoscrittori, come a compenso, a que' servizi ai quali piacerà al Municipio di obbligarli, oltre ai già fissati, esclusi i giorni in cui avessero altri impegni.

Ultimata la lettura, il sig. sindaco espone, per ischiarimenti avuti dal maestro, che i dilettanti si assoggetterebbero essi pure ad un Regolamento, ma per i servizi da farsi nell'interno, volendo rimanere liberi per gli altri, sempre però in facoltà di prestarsi a questi pure. Sorge indi animata discussione nella quale riconoscendosi l'utilità ed il decoro della istituzione si tratta del modo con cui acquistare in caso i capotti; se, cioè, fatti o da farsi, della migliore maniera per custodirli; se, cioè, presso il Comune o i singoli musicanti; sulla provvista ancora degli analoghi briquet, chepy e spalline dei quali oggetti esistono capi n. 29 di ogni specie; mentre si avverte dal sig. sindaco come esistano già tabellate £. 7 fino al 1866, £. 1120 di presente

fra i residui passivi, allocate in bilancio per far fronte alla spesa di n. 32 capotti appunto a quell'epoca deliberati dal Consiglio. Riepilogate poscia le domande contenute nell'istanza ed i punti più salienti della discussione, il sig. sindaco formula le 5 seguenti mozioni, che l'una dopo l'altra pone a voti per alzata e seduta.

1. Il Consiglio derogando al disposto all'art. 1 del Regolamento 6 agosto 1843 sulla banda musicale che stabilisce essere la medesima formata di n. 28 membri, delibera che un tal corpo sia quindi innanzi portato all'effettivo di n. 30 suonatori effettivi e n. 10 dilettanti.

È approvata all'unanimità mediante alzata di tutti.

2. È deliberata la formazione di n. 40 capotti e di quanto, meno i calzoni, possa occorrere a completare l'uniforme della Banda musicale, valendosi dei fondi già tabellati nel 1866 in £. 1120 di presenti fra i residui passivi.

Pure approvata all'unanimità come sopra.

3. La manutenzione degli istromenti debba d'ora in poi stare a tutto carico dei musicanti che rispettivamente ne usano ed useranno.

Approvata come sopra.

4. Per provvista d'istromenti da fornire ai musicanti come alla domanda, sieno tabellate £. 400.

Approvata come sopra.

5. Il Consiglio delibera inoltre che la banda musicale oltre i servizi d'obbligo già fissati nel n. di 8 annui, debba prestarne altri in ogni domenica dei mesi da marzo a tutto ottobre di ciascun'anno nelle ore che verranno fissate dalla Giunta, esclusi i giorni ne' quali fossero impegnati in altri servizi fuori del Comune, o che per vevoli cause e ragioni fossero stati dalla Giunta dispensati.

Questa pure all'unanimità approvata come sopra.

Il Consiglio poi raccomanda in via officiosa alla Giunta di vincolare in ogni miglior modo possibile con adatto Regolamento o Capitolato anche i dilettanti affine che la spesa a farsi non abbia ad essere gettata, ed a trovar maniera che i capotti sieno custoditi e conservati in qualche locale del Municipio e parte in pronto la metà quaresima del 1870.

Le vicende della banda musicale di Forlimpopoli continuano negli anni successivi; questa è però una storia ancora da scrivere.



APPENDICE I

Roma, 16 maggio 1856

REGOLAMENTO PER LA BANDA MUNICIPALE DI FORLIMPOPOLI

TITOLO PRIMO: SISTEMAZIONE DEL CORPO

Art. 1. Il corpo dei bandisti dipenderà immediatamente dalla magistratura comunale, salvo quanto resta prescritto circa alla disciplina di pertinenza dell'Autorità ecclesiastica e governativa. Potrà poi la Magistratura, se lo crede, affidare anche la sorveglianza e la direzione del corpo suddetto, ad una deputazione, il presidente della quale sarà sempre il gonfaloniere pro tempore, come si pratica nei pubblici spettacoli.

Art. 2. Tutti gli individui che dovranno appartenere alla banda, prima che vengano a formare il corpo suddetto, dovranno riportare l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica e governativa.

Art. 3. Il numero dei bandisti viene fissato a trenta, oltre all'avvisatore il cui ufficio viene spiegato dalla qualifica dopo questa peraltro in facoltà del municipio di poterlo accrescere o diminuire. Al caso poi che si debbano ammettere nuovi individui a far parte della banda, dovrà osservarsi quanto si prescrive nell'articolo precedente.

Art. 4. Sebbene il comune non sia caricato, né si carichi attualmente di veruna spesa riguardo al maestro direttore, pure le circostanze fossero in seguito per richiedere che vi si facesse luogo, allora le fornirà. In ogni modo però il maestro direttore verrà nominato dal Consiglio comunale mediante pubblico concorso, e sarà soggetto come tutti i pubblici maestri alle biennali ballottazioni. L'elezione e la conferma del maestro direttore sarà sottoposta alla Sacra congregazione degli studi per la necessaria approvazione.

Art. 5. Al maestro verrà fissato un conveniente stipendio ed avrà diritto alla porzione destinata dal Consiglio di amministrazione, e di disciplina, al riparto dei proventi della cassa comune dei bandisti, ed oltre alle attribuzioni da dirsi inferiormente, avrà la facoltà il consiglio Comunale di ampliarli anche quelle fissate nel capitolo di concorso.

Art. 6. Il corpo dei bandisti adunato sceglierà sempre per squittinio segreto ed a maggioranza di voti cinque individui dal corpo stesso, i quali come capi formeranno in unione al maestro direttore il Consiglio di amministrazione e di disciplina. Il nome degli scelti per le rispettive cariche verrà presentato in apposite duple alla Magistratura pro tempore onde ne faccia l'elezione. Avrà il primo di essi il titolo di capo-banda, il secondo di ispettore ed economo, il terzo di cassiere, il quarto di vice-capo banda, il quinto di vice ispettore. La durata di tali cariche è di un biennio, al cessare del quale dovrà procedersi a nuove nomine. Potranno però

essere rilette quelli del biennio antecedente, previa sempre l'approvazione della Magistratura suddetta.

Art. 7. Le attribuzioni che si accordano al maestro direttore consistono nell'istruire i bandisti e gli alunni, tradurre pezzi di musica uno al mese, comporne dei nuovi almeno uno ogni tre mesi, bene inteso che tanto le traduzioni quanto le nuove composizioni non siano pezzi che si oppongano ai costumi, alla moralità ed inibiti dalle leggi; assegnare in unione al capo-banda a ciascun bandista il posto, ordinare e dirigere le prove tanto parziali, quanto complessive; stabilire in concorso al capo-banda ed ispettore i contratti e le spese da sostenersi con la cassa comune. Il capo-banda sorveglierà tutto il corpo bandistico, ed il retto andamento di esso sotto ogni rapporto. L'ispettore economo dovrà presiedere sempre agli esercizi o prove, notando l'intervento e la mancanza dei bandisti; lo studio ed il profitto nonché l'andamento di ogni operazione. Alla fine di ogni trimestre verificherò il conto di cassa, i riparti, e le ritenzioni, tenendo riscontro di tutto. Il cassiere dovrà dare esatto conto dell'amministrazione al maestro direttore, al capo-banda, ed all'ispettore economo in ogni trimestre, il quale da questi verrà presentato alla Magistratura per la sanzione, e poscia sarà fatto il riporto dei proventi ai bandisti dal Consiglio di amministrazione, e di disciplina, dietro gli annotamenti fatti dall'ispettore. Il vice capo-banda, ed il vice ispettore, assumeranno le relative attribuzioni in caso di malattia, assenza o di qualunque altro legittimo impedimento dei due titolari suddetti.

8. Il capo dei bandisti si riunirà d'ordinario tre volte in ogni anno, per trattare e discutere gli affari che riguardano il corpo medesimo. Sarà loro obbligo per mezzo del maestro direttore e del capo-banda di fare avvertita la Magistratura delle proposizioni che si hanno a trattare, del luogo, giorno e ora della riunione, onde questa possa ottenere l'assenso dell'Autorità governativa, che ha diritto di assistervi, quando lo creda espediente, anche per mezzo di un rappresentante. Si radunerà poi straordinariamente ogni qualvolta lo esigga il bisogno, con avviso da farsi dal maestro direttore a ciascuno individuo, previa la partecipazione da darsi sempre come sopra.

Art. 9. Niuna risoluzione del corpo bandistico avrà forza definitiva se non sarà intervenuta la metà degli individui che lo compongono, e non sarà stata adottata a maggioranza di voti, e se non sarà stata assoggettata alla Magistratura per la necessaria approvazione.

Art. 10. Il maestro direttore ed il capo-banda corrisponderanno colla magistratura per tutti gli oggetti concernenti il corpo.

Art. 11. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina dovrà rigorosamente infliggere ai bandisti trasgressori le pene prescritte nel presente regolamento, ben inteso però che prima ne sia stata per iscritto informata la Magistratura per riportarne l'approvazione. Dovrà il consiglio suddetto conoscere e dirimere le controversie che insorger potessero tra i bandisti. Chi si estimasse gravato potrà ricorrere in grado finale alla Magistratura suddetta.

TITOLO SECONDO: AMMISSIONE AL CORPO ED ABBANDONO

Art. 12. Chiunque vorrà appartenere al corpo della banda comunale presenterà in iscritto la domanda d'ammissione alla Magistratura la quale dopo avere esaurito quanto si prescrive all'articolo 2 potrà ammetterlo, ed ammesso che sia gli verrà da questo rilasciata la patente di suonatore bandista; niuno sarà ammesso, se non sarà provveduto a proprie spese dell'istrumento che intende suonare.

Art. 13. Gli iscritti alla banda assumeranno l'obbligo di appartenere alla medesima per un tempo non minore di anni cinque.

Art. 14. Oltre al numero dei bandisti aventi patente, verrà tollerato qualche alunno previo però l'assenso del Consiglio di amministrazione e di disciplina, i quali dovranno regolarmente adempiere gli obblighi che corrono ai suonatori bandisti, da dirsi inferiormente.

Art. 15. Gli individui che vorranno in seguito appartenere al corpo della banda siano di quelli che hanno fatto l'alunnato nel corpo istesso, siano estranei, presenteranno alla Magistratura analoga petizione corredata da ogni documento di buona condotta religiosa, politica, e morale, e dovranno inoltre sottostare ad esame avanti il Consiglio di amministrazione e di disciplina, dal quale esame, se il chiedente risulta avere bastevole abilità, il Consiglio stesso gli rilascia un documento perché la magistratura ottenuta che abbia l'approvazione dell'Autorità ecclesiastica e governativa, come al citato articolo 2 lo ascriva al corpo, e gli rilasci la debita patente di suonatore bandista. Dovrà questi obbligarsi per iscritto di osservare nella sua pienezza il presente regolamento, come all'art. 48.

Art. 16. Nel caso che un bandista intenda sortire dal corpo e dimettersi dal servizio, dovrà prevenire quattro mesi prima in iscritto la Magistratura, né potrà uscirne prima di tale termine, a meno che non giustifichi motivi tali da approvarsi dalla suddetta Magistratura e dalla Delegazione, dopo essersi inteso il Consiglio di amministrazione e di disciplina pel suo parere. Accettata che sia la domanda, dovrà restituire la patente di suonatore bandista, la quale gli fu rilasciata, perché ne venga fatto nel ruolo il dovuto annotamento, e dovrà emettere dichiarazione colla quale rinuncia senza alcun corrispettivo e compenso a tutto ciò che potesse spettargli per gli acquisti fatti colla cassa comune della banda.

Art. 17. Sarà obbligo della banda di accompagnare il Magistrato quando interviene alle solennità e funzioni sacre ordinarie seguenti, cioè:

Per due voti, l'uno nel giorno di Pasqua di Resurrezione e l'altro nella vigilia della festa traslata della protettrice Beata Vergine del Popolo; per la processione del *Corpus Domini*, e per la elezione e coronazione del Sommo Pontefice. Per ognuno di questi servigi sarà retribuito della somma di scudi 6 come pure avrà eguale retribuzione per quelle funzioni straordinarie per le quali occorresse al comune di valersi dell'opera sua istrumentale col farla suonare. Qualora poi si verificasse il caso che il Comune avesse a stipendiare il maestro a spese comunali, allora la banda dovrà prestarsi gratuitamente per le summenzionate funzioni ordinarie, ferma restando soltanto la retribuzione nella preindicata misura per le funzioni

straordinarie. E sebbene sia sottinteso, pure a miglior intelligenza si dichiara che la banda sarà tenuta a prestarsi ad ogni e qualunque invito del magistrato, né luoghi, tempi e modi che dal medesimo saranno prescritti. In tutti i suaccennati casi la renuenza sarà punita colla dimissione de' colpevoli, se parziale, colla soppressione del corpo, se generale, salve sempre nel particolare le disposizioni di punizione alla superiorità governativa cui è sempre riservato il diritto di sorveglianza.

TITOLO TERZO: ESERCIZI E DISCIPLINE RELATIVE

Art. 18. Le prove sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie dureranno non meno di un'ora e mezzo e non più di due; ed avranno luogo una volta alla settimana in un locale somministrato dal Comune, in ora ed in giorno destinato; fissato il luogo, giorno e ora niuno avviso deve precedere per la riunione, ed ogni suonatore è obbligato ad intervenire. Le straordinarie saranno ordinate dal maestro direttore, e dal capo banda, ogni qual volta le ritengano necessarie. Queste potranno ordinarsi o al complesso dei bandisti, o ad una parte.

In ambedue i casi il suonatore anche il più perito è tenuto a presentarsi perché la esecuzione in faccia al pubblico sia maggiormente esatta, e perché in quelle approfittino, specialmente gli alunni ed i meno capaci. Tali prove ordinarie e straordinarie sono sotto la responsabilità del maestro direttore e del capo-banda.

Art. 19. Le prove importantissime richiedono indispensabilmente che tutti i bandisti siano radunati nelle ore stabilite, perché il ritardo di qualcuno sarebbe cagione di noioso perditempo. Quindi l'ispettore resta incaricato di informare il maestro direttore ed il capo banda della mancanza di qualsiasi individuo per verificare se il non intervento sia derivato da giusta cagione la quale viene limitata ai soli e peculiari casi di malattia e di assenza preventiva all'avviso. Però se dopo il riscontro intimo qualcuno avrà plausibile motivo di assentarsi, sei ore prima di convocarsi dovrà renderne inteso il maestro direttore, il capo-banda e l'ispettore, dai quali riporterà il permesso in iscritto. La mancanza illegittima resta punita colla maggior multa prescritta inferiormente.

Art. 20. Alle prove e molto più alle funzioni è vietato ad ogni suonatore far gesto che possa eccitare i compagni al riso, e pronunciare parole da rendere ridicolo altrui. È riprovato l'abuso del vino come quello che serve di vergogna e di danno al corpo intero. Tali mancanze sono punite nelle prove colla perdita dell'emolumento, e colla espulsione nei recidivi. Se tali mancanze poi si commettono dai bandisti nelle funzioni sacre, sono punite colla immediata espulsione dal corpo.

Art. 21. Si accorda mezz'ora di tolleranza per qualunque intervento, scorsa la quale, e fatto l'appello, corre la multa.

Art. 22. Il bandista che giunge fatto l'appello è multato di baiocchi otto; dopo la prima sonata di baiocchi dieci; dopo tre sonate di baiocchi quindici, e se manca al tutto di baiocchi trenta.

Art. 23. Niuno può assentarsi dopo essere intervenuto alla prova, né può rifiutarsi di provare i pezzi da provarsi a meno che non si ottenga il permesso.

Senza questo la multa è di baiocchi trenta.

Art. 24. Viene parimenti multato di baiocchi trenta il bandista che si reca alla prova senza strumento, e tutto ciò che gli è necessario.

Art. 25. Dato dal maestro direttore il segno di incominciamento della prova, ogni suonatore deve collocarsi al suo posto senza indugio, e stare ai cenni del medesimo.

Art. 26. È prescritto nelle prove, e nelle funzioni un perfetto silenzio, ed è vietato fiatare e preludiare interrottamente sul proprio istrumento al tempo dell'accordo. Contrafacendo a questo, la multa è di baiocchi cinque nelle prove, e di baiocchi dieci nelle funzioni.

Art. 27. È inibito ad ogni bandista di seco condurre alle prove persone estranee al corpo, salvo il permesso del maestro direttore e del capo banda.

Art. 28. Le ritenzioni hanno luogo nella quota che si dovrebbe al multato per la più prossima funzione, ed in mancanza di essa nella ripartizione della massa trimestrale. Tali ritenzioni vengono ripartite a favore de più diligenti, secondo le annotazioni dell'ispettore.

TITOLO QUARTO: ABBIGLIAMENTO

Art. 29. Se e quando il comune si determinasse di decorare di uniforme e relativo abbigliamento i bandisti a spese comunali, prima che ne segua la consegna ogni bandista dovrà dare una sicurtà personale di piacimento della Magistratura, giacché in qualunque caso il bandista è tenuto responsabile della conservazione, come pure della restituzione in caso cessi, per qualunque causa dall'appartenere al corpo. Non potranno fare la benché minima modificazione al detto uniforme, e contravenendo saranno tenuti al pagamento del medesimo. Il Consiglio d'amministrazione e di disciplina sarà obbligato di rigorosamente in vigilare a tale oggetto, e di renderne informata la magistratura per la provocazione della pena suddetta.

Art. 30. Non potranno vestire detta uniforme senza espresso permesso della Magistratura da essere dimandato con istanza dal maestro direttore e dal capo-banda.

Art. 31. Le uniformi e relativo abbigliamento saranno custodite a cura della Magistratura, a mezzo di apposito custode nominato dalla medesima, il quale avrà l'obbligo di consegnarle solo dietro ordine della magistratura ai bandisti, e dovrà procurarne il ritiro, ed ogni bandista dovrà prestarsi alla restituzione non più tardi delle prime quattro ore del giorno susseguente a quello in cui fu loro permesso di vestirla se la funzione fu eseguita nelle ore pomeridiane, e se la funzione fu eseguita prima del mezzogiorno dovrà rimetterla al custode due ore prime dell'Ave Maria della sera. Se il corpo della banda si fosse recato a suonare fuori della città, la riconsegna della uniforme dovrà seguire nella mattinata successiva al giorno in cui le ebbero indossate.

Art. 32. Il bandista dovrà vestire l'uniforme per intero, e non in parte; e vestito d'uniforme non potrà esercitare arte e mestiere, né trovarsi in locanda, osteria, e

simili luoghi sotto pena di essere espulso dal corpo.

Art. 33. Gli individui della banda chiamati in qualche luogo a sonare non potranno fare domanda di vestire l'uniforme, come all'articolo 30 se due terzi almeno del corpo non saranno destinati a tale oggetto.

Art. 34. Qualunque bandista non si prestasse alla restituzione dell'uniforme a termini dell'articolo 31 sarà punito colla multa di baiocchi dieci per la prima volta, e di baiocchi venti per la seconda, ed in caso di recidività con l'espulsione dal corpo dei bandisti. Le suddette multe pecuniarie saranno ritenute sui proventi che spettar potessero al trasgressore dalla cassa comune.

TITOLO QUINTO: CONTRAVVENZIONI ALLE FUNZIONI

Art. 35. Il bandista che giunge alle funzioni fatta la prima sonata perde la metà del provento, dopo due l'intero del medesimo, più oltre il doppio.

Art. 36. Chiunque senza legittimo impedimento da giustificarsi come superiormente è prescritto, manca alle funzioni straordinarie comunali, ai funerali di qualche bandista, alla festività di Santa Cecilia e in altre funzioni, nelle quali tutti d'accordo intervengono senza la percezione di emolumento, sarà multato di baiocchi quaranta. Così pure il bandista che si ricusa di far parte ad una funzione secondo il modo da spiegarsi, oltre la perdita dell'emolumento a lui dovuto, viene multato eziandio di baiocchi venti.

Art. 37. Se una malattia vieta al bandista condursi alle funzioni, egli non perde l'emolumento che gli si compete. Quando ciò avvenga, e per impegni assunti, o riguardanti la professione di suonatore o per qualsiasi altro affare (il tutto però da giustificarsi) l'emolumento della funzione è perduto, ma non ha luogo la multa.

Art. 38. Senza il permesso del maestro direttore, e del capo-banda, i bandisti non possono accordarsi fra loro per suonare separatamente in funzioni, come non possono formar corpo, e concerti con sonatori estranei. Contravvenendo a questo articolo la pena è l'espulsione.

Art. 39. L'avvisatore non avvertendo i bandisti, e gli alunni per le prove e funzioni secondo le date istruzioni, resta multato di quanto pagherebbe il bandista mancante per colpa.

TITOLO SESTO: PROVENTI, DISTRIBUZIONI E SPESE

Art. 40. Gli emolumenti che si percepiscono dalla banda per funzioni ed altro, si versano nella cassa comune.

Art. 41. La distribuzione dei proventi si eseguisce di trimestre in trimestre, previa approvazione della Magistratura come all'art. 7, ed è ragguagliata in ragione dello scudo. Il maestro direttore, il capo-banda e l'ispettore proporzionano il riparto alle qualità dell'istrumento, ed alla abilità del suonatore con l'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 42. Le spese fatte colla cassa comune, debbono manifestarsi ai bandisti nel

tempo della trimestrale distribuzione.

Art. 43. Il cassiere non può fare pagamenti senza mandato firmato dal maestro direttore, dal capo-banda e dal direttore, ed è espressamente inabilitato di dare acconti ai bandisti.

Art. 44. In vari modi possono stabilirsi i contratti per comodità dei reverendi signori parrochi, o priori delle feste. Questi contratti si possono fare o per banda intera, o per unità di essa o per un terzo.

Art. 45. La divisione del corpo in metà, terzo ecc. tanto per le funzioni su ricordate quanto pel teatro comunale (nel caso occorresse l'opera loro che non potrà mai essere ruscata e verrà pagata riguardo al teatro dalla comica compagnia o da chi ne avrà l'impresa) si fa dal maestro direttore, dal capo-banda e dall'ispettore. Ciascuno deve uniformarsi a tale ripartizione e destinazione, ed il contravventore sarà sospeso, e non percepirà alcun emolumento.

Art. 46. Allorché una parte dei bandisti sia impiegata al teatro, od altrove, i bandisti li suppliranno anche più volte di seguito con diritto di percepire l'emolumento dei suppliti.

Art. 47. È data facoltà al corpo bandistico di presentarsi a richiesta di chi lo desidera. Dovrà per altro prima ottenere il permesso della magistratura, e dell'autorità governativa locale se il luogo ove è chiamato a suonare è compreso nella periferia del comune, e se fuori dalla Delegazione. In ogni caso poi quando trattasi di funzioni sacre dovrà sempre riportare anche l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica giurisdizionale.

Art. 48. Il presente regolamento appena sarà approvato dalla Sacra congregazione degli studi verrà firmato da ciascuno dei componenti il corpo bandistico, il quale con obbligazione per la piena osservanza di esso in ogni sua parte sarà trasmesso in originale al corpo suddetto onde lo conservi a cura dell'ispettore economo nell'archivio della stessa banda, e copia autentica del medesimo verrà rimessa a monsignor Vescovo diocesano ed a monsignor Delegato apostolico di Forlì.

Art. 49. Per tutto ciò che non è stato contemplato, disposto e provveduto col presente regolamento nella evenienza di casi imprevisi il Consiglio di amministrazione e di disciplina coll'assistenza della Magistratura comunale, adotterà quelle provvidenze e misure, che saranno richieste dalle circostanze salva nel caso di nuove disposizioni l'approvazione della Sacra congregazione degli studi.

Art. 50. Tutti i componenti la banda suddetta si uniformeranno agli ordini ed alle prescrizioni della superiorità colla dovuta prontezza e subordinazione, salvo il ricorso alla Sacra congregazione degli studi.

(seguono firme dei bandisti)

APPENDICE 2

Governo Pontificio
Forlimpopoli

In questo dì 1 settembre 1858. Dalla presente benché privata scrittura redatta in doppio originale da valere in ogni miglior modo di legge, e come pubblico e giurato istrumento, apparisce come l'ecc. sig. Francesco dr. Bertozzi del vivo dr. Clemente, possidente, qui domiciliato, qual curatore dativo del nobile giovane minorene signor Giovanni Mazzolini di questa città, per esso minore e suoi... ha dato e concesso, siccome da e concede in affitto agli infradicendi patti e condizioni.

A sua eccellenza illustrissima nobile uomo signor conte Giovanni comm. Golfarelli *quondam* conte Salvatore possidente qui domiciliato e meritato gonfaloniere di questa città che in tale sua qualifica e pel titolo suddetto stipula ed accetta per il comune da esso rappresentato.

Due ambienti facenti parte della casa del lodato minore sig. Mazzolini posta in questa città Borgo al civ. n. ... e precisamente la sala e la attigua sala a sinistra respiciente quella per mezzo di due finestre e questa per mezzo di una al Borgo delle Monache di San Giovanni collocate al piano superiore di essa casa e corredate di porte e finestre con vetri serrature e chiavi, il tutto in buono stato di conservazione.

Questi due locali si danno e rispettivamente si accettano in affitto dai signori contraenti con tutte le clausole di stile e per anni due e mezzo da incominciare col 1 novembre anno corrente e da finire col 30 aprile 1861, ed alle seguenti condizioni:

1. I detti due ambienti sono destinati agli esercizi musicali di questa banda comunale, né potranno subaffittarsi o convertirsi ad altro uso senza il previo consenso del locatore, come pure non potranno ivi tenersi balli o feste da ballo qualunque altrimenti al risarcimento dei danni come in fine; e finito la locazione dovranno restituirsi nello stesso buono stato in cui saranno consegnati.

2. Per titolo di pigione o corrisposta d'affitto il comune conduttore pagherà siccome ora per il medesimo. Sua eccellenza il sig. gonfaloniere si obbliga e sempre nelle mani del curatore sig. Bertozzi l'annua somma di scudi 15 in due eguali rate semestrali anticipate, a decorrere la prima il giorno 1 novembre anno corrente in avanti, e così di sei in sei mesi per tutta la durata del contratto in moneta sempre metallica a corso plateale e non diversamente, perché così di patto espresso.

3. Ove non preceda una disdetta anche amichevole ed estragiudiziale di due mesi prima del finire della locazione si dovrà questa ritenere prorogata di un semestre, e così di semestre in semestre fino a che segua la disdetta medesima.

4. Le tasse qualunque governative, provinciali o comunali che gravassero la detta casa saranno a carico del locatore

E per la fedele osservanza di tutto il prestipulato sotto la comenda dei danni, interessi e spese anche stragiudiziali e di diritto irripetibili, obbligano sua eccellenza il sig. gonfaloniere a favore del minorene Mazzolini i beni presenti e futuri del Comune, ed il Bertozzi curatore a favore del Comune stesso la persona eredi e beni

presenti e futuri del suddetto. Tutelato in ogni miglior modo di legge e di ragione; e così promettendo ed obbligandosi, convalidano quest'atto delle rispettive loro firme, alla presenza degli infrascritti testimoni...

